Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3.

Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Esercizio della funzione dirigenziale

1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo rispettivamente un dipartimento o un servizio, o posizioni organizzative equiparate per pari livello di responsabilità, cui sono preposti nelle forme stabilite dalla legge. Per posizioni organizzative equiparate si intendono la posizione di staff o l'attività di ricerca e di studio.

Art. 2

Indennità di funzione dirigenziale

- 1. L'indennità di funzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene corrisposta ai dirigenti di prima e seconda qualifica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui all'articolo 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.
- 2. Possono essere inoltre attribuiti ulteriori coefficienti, sino alla misura massima di 0,2, in relazione alla particolare importanza delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, sulla base di criteri stabiliti a norma del comma 4 del medesimo articolo 95.

Art. 3

Abrogazione di norme

- 1. Il comma 7 dell'articolo 84 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è abrogato.
- 2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è abrogata.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per contributi previdenziali riferiti al periodo 1º gennaio 1993 - 31 dicembre 1993 previsti in complessive lire 1.350.000.000 fanno carico, quanto a lire 1.260.000.000

al capitolo 5010, quanto a lire 90.000.000 al capitolo 5018 del bilancio dell'esercizio finanziario 1993 che presenta sufficienti disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1994

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 gennaio 1994, n. $\bf 3$

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Graziano Tovo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 luglio 1993, n. 29/ ddl:
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 318 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare:
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Carollo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 dicembre 1993, n. 10450;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 dicembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 gennaio 1994, n. 178/ 20203, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per il personale.